

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 03/12/2024

## FATTO

Il ricorrente stipulava, rispettivamente in data 31/05/2016 e 01/06/2020, due contratti di finanziamento con l'intermediario, entrambi rimborsabili mediante cessione del quinto della retribuzione in n. 120 rate mensili. Il primo contratto veniva estinto anticipatamente il 30/06/2020, mentre il secondo cessava il 30/06/2024, previa emissione dei relativi conteggi. L'istante, facendo riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11/09/2019 (c.d. Lexitor), alla decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 ed alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso della quota parte degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento.

Rimasto insoddisfatto del riscontro avuto dall'intermediario in sede di reclamo, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro, formulando le seguenti richieste: *"1. Su queste basi, posto che il finanziamento è stato estinto anticipatamente, si chiede al Collegio adito di ordinare alla Banca il rimborso pro quota degli oneri netti pari ad € 1221,30, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, così come evidenziato nel reclamo al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front si chiede una riduzione rapportata al criterio della*

curva degli interessi (Coll. Coordinamento 26525/2019); in ogni caso si chiede: 2. la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; 3. la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, per l'assistenza che si è resa necessaria al fine di ottenere il riconoscimento dell'accertato diritto alla restituzione, da considerarsi alla stregua di una componente del più complessivo ristoro riconosciuto in favore del mio cliente; 4. la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura; 5. il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo”.

L'intermediario si costituiva nel presente procedimento, evidenziando la circostanza che per il primo contratto di finanziamento è venuta a cessare materia del contendere. Infatti il 27/01/2023 entrambe le parti sottoscrivevano un accordo transattivo, con cui il ricorrente si vedeva riconosciuto il diritto al rimborso alla somma di € 432,00 e lo stesso rinunciava “ad ogni altra pretesa economica nei confronti della Banca a qualsiasi titolo e all'esercizio di qualsiasi procedimento o azione diretta o indiretta”. Il convenuto allegava la relativa quietanza, precisando che “la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto (...) risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti” (Collegio di Coordinamento ABF n. 8827/17).

Per quanto riguarda il secondo contratto, invece, il resistente rilevava che le spese di istruttoria non sono retrocedibili, dal momento che fanno riferimento ad attività di preanalisi, nell'ambito delle quali si accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa.

Il convenuto, inoltre, eccepiva in via preliminare l'inapplicabilità della disciplina del credito ai consumatori di derivazione comunitaria alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto, regolate dall'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia. Inoltre i più recenti interventi normativi sull'art. 11-octies, 2 co., del D.L. n. 73/21 richiamavano le pronunce della CGUE, quindi non solo la sentenza “Lexitor” ma anche la sentenza C555/21 del 09/02/2023 e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo e arricchimento senza causa. Ne consegue, pertanto, che non sarebbero rimborsabili le voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento e tale orientamento appare confermato da numerose decisioni della Giurisprudenza di merito.

Per quanto attiene alla questione relativa alle eventuali quote versate successivamente all'estinzione del contratto, invece, l'intermediario rilevava che in sede di estinzione era presente una sola rata insoluta, riferita alla mensilità di giugno 2024, ma che l'eccedenza in questione veniva retrocessa al creditore e che non sussistono ulteriori somme da retrocedere.

In merito alla richiesta di spese legali, richiamava l'orientamento dell'Arbitro in materia relativamente al carattere seriale della vicenda e, per quanto concerne la restituzione della commissione di estinzione anticipata osservava che la stessa, prevista contrattualmente, è stata applicata in conformità della disciplina contenuta nell'art. 125-sexies TUB.

Il resistente, nelle conclusioni, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al primo contratto e di rigettare, in via principale, tutte le avverse richieste di restituzione delle ulteriori somme per il secondo finanziamento; in subordine, qualora fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, chiedeva di decurtare l'importo di € 2967,45, già restituito al ricorrente in sede di estinzione.

## DIRITTO

La presente controversia attiene all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso di quota parte dei costi relativi a due contratti di finanziamento, rimborsabili a mezzo cessione del quinto della retribuzione, a seguito dell'anticipata estinzione degli stessi.

L'intermediario eccepisce in merito al primo contratto l'avvenuta cessazione della materia del contendere ed allega copia dell'accordo transattivo stipulato tra le parti in data 27/01/2023, intervenuto a definizione di un giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli.

Dalla documentazione prodotta in atti si evince che, antecedentemente alla presentazione del presente ricorso, il ricorrente aveva instaurato un giudizio nei confronti dell'intermediario, chiedendo il rimborso degli oneri connessi all'estinzione del finanziamento.

Tale controversia è stata definita con la sottoscrizione di un accordo transattivo, anch'esso di data anteriore a quella di proposizione del ricorso, con cui il ricorrente ha dichiarato di: a) essere pienamente soddisfatto di tutte le pretese creditorie, restitutorie e/o risarcitorie inerenti al contratto oggi in attenzione del Collegio; b) non avere null'altro a pretendere dalla banca a qualsivoglia titolo, ragione o causa; c) rinunciare espressamente all'esercizio di qualsivoglia procedimento o pretesa nei confronti dell'odierno convenuto ed in particolare a qualunque azione volta ad ottenere la restituzione a qualsiasi titolo o ragione di oneri e commissioni applicati dalla banca in relazione al richiamato contratto.

Risulta depositata anche evidenza dell'avvenuto pagamento, da parte del resistente, di quanto da questi dovuto in forza dell'accordo transattivo di cui sopra.

Ne consegue che, per orientamento condiviso dei Collegi territoriali, in caso di accordo transattivo perfezionatosi in data anteriore alla presentazione del ricorso, le domande formulate dal ricorrente non possono trovare accoglimento per carenza di interesse ad agire (in senso conforme, Collegio ABF Palermo, n. 8439/23).

Per quanto concerne il secondo contratto, invece, il resistente eccepisce preliminarmente che il finanziamento comportante la cessione di quote dello stipendio ed assimilabili non sarebbe soggetto alla disciplina del credito ai consumatori di matrice comunitaria, bensì alle norme dettate dal D.P.R. n. 180/1950.

In realtà quest'ultima fonte normativa stabilisce nell'art. 6-bis - introdotto con D.lgs. n. 169/2012 (ovvero in epoca anteriore alla stipulazione del contratto oggetto di ricorso) - che: *"All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".*

Il predetto articolo estende la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, giustificandosi tale estensione in considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 3051/24).

Ne consegue che, facendo ricorso al canone dell'interpretazione conforme del diritto interno all'ordinamento comunitario, l'eccezione sollevata dall'intermediario in relazione alla specialità della disciplina applicabile non trova fondamento (Collegio ABF Napoli, n. 7242/23).

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti neppure dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 09/02/2023 (causa C-555/21), richiamata dall'intermediario convenuto, la

quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere gli oneri a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato.

Secondo gli indirizzi consolidati dei Collegi ABF, infatti, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali previsto dalla citata direttiva (in specie il c.d. PIES), consente di rendere i consumatori adeguatamente edotti circa la ripartizione tra i costi *recurring* ed *up front*, evitando il rischio di abusi da parte dell'intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi (ex *multis*, Collegio ABF Napoli, n. 10961/23 e n. 7428/24).

Il vigente art. 125-sexies T.U.B., come modificato dall'art. 11-octies, del D.L. n. 73/2021 (introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021), dispone che: “1. *Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.* 2. *I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.*

Ai sensi dello stesso art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, la riferita disciplina è applicabile ai soli contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero il 25/07/2021.

La successiva norma intertemporale è stata riscritta in esito alla sentenza della Corte n. 263 del 22/12/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui: “- *in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, l'art. 11-octies dev'essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni”.*

L'attuale formulazione dell'art. 11-octies, co. 2, L. n. 106/2021, come emendata dall'art. 27 del D.L. n. 104/2023 (pubblicato sulla G.U. del 10/08/2023, n. 186), successivamente convertito nell'art. 27 della L. 09/10/2023, n. 136 (pubblicata sulla G.U. del 09/10/2023, n. 236) reca il seguente testuale tenore: “*L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*”.

Tutto ciò premesso sotto il profilo della disciplina normativa applicabile, si rileva che il secondo contratto di finanziamento, rimborsabile in n. 120 rate mensili, è stato estinto in via anticipata alla scadenza della rata n. 48.

L'ammontare complessivo richiesto ammonta ad € 534,32, di cui € 382,20 per spese di istruttoria ed € 152,12 per commissioni di estinzione, oltre agli interessi ed alle spese legali.

Il ricorrente ha depositato in atti la relativa documentazione, da cui si evince il costo del credito, la modalità di estinzione anticipata e la quietanza liberatoria.

Dall'esame della fattispecie il ricorso appare fondato e merita di essere parzialmente accolto per le considerazioni che seguono.

Occorre evidenziare che il consolidato orientamento dei Collegi ritiene le spese di istruttoria di natura c.d. *up front* e, pertanto, le stesse devono essere rimborsate secondo il criterio della c.d. "curva degli interessi", facendo riferimento ad attività preliminari alla stipula del contratto (in senso conforme, Collegio ABF Napoli n. 8760/24).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che il resistente ha già rimborsato in sede di conteggio estintivo € 2967,45 per interessi corrispettivi non maturati e, pertanto, deve restituire a controparte l'importo ulteriore di € 248,62 a titolo di spese di istruttoria.

Ne consegue che, respinta la domanda principale, deve essere accolta quella proposta in via subordinata, limitatamente al diritto di parte ricorrente di ricevere la restituzione dell'importo complessivo di € 248,62.

Si precisa tuttavia che, trattandosi di ricorso presentato successivamente al 01/10/2020, data di entrata in vigore delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, l'importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

Per effetto di tali disposizioni, quindi, l'intermediario è tenuto a restituire all'istante la somma complessiva di € 249,00, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata, pari ad € 152,12, addebitata in asserita violazione dell'art. 125-sexies TUB all'interno del conteggio estintivo.

A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio di diritto: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B."* (Collegio di Coordinamento ABF, n. 5909/20).

Il medesimo Collegio di Coordinamento, inoltre, ha precisato che: *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"* (Collegio di Coordinamento ABF, n. 11679/21).

Premesso che nel caso di specie è stato addebitato in sede di conteggio estintivo un ammontare di

€ 152,12 a titolo di commissione di estinzione anticipata, pari all'1 per cento del debito residuo, si rileva che: - il ricorrente non produce in atti documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto sia privo di oggettiva giustificazione causale; - la durata residua del finanziamento, al momento dell'estinzione anticipata, era superiore a un anno; - il

relativo importo era stato calcolato sul debito residuo e, dopo l'avvenuto storno degli interessi futuri ed al lordo degli abbuoni, non risultava inferiore ad € 10000,00.

La presente fattispecie, quindi, non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 125-sexies TUB e, pertanto, la richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non può trovare accoglimento, dal momento che parte ricorrente non ha provato il difetto di oggettiva giustificazione causale della stessa (ex plurimis, Collegio ABF Napoli, n. 1423/22, n. 23959/21 e n. 11321/21).

Relativamente alla domanda di rimborso delle quote eventualmente versate in eccedenza per il contratto di finanziamento, si rileva che il ricorrente non ha fornito al riguardo alcuna prova e, pertanto, tale domanda deve essere respinta.

Parimenti non può trovare accoglimento la domanda di pagamento delle spese legali per la difesa tecnica, stante anche la natura seriale del ricorso (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF, n. 3498/12 e n. 6174/16).

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 249,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ALBERTO MARIA BENEDETTI